

STATUTO

CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE “ACQUEDOTTO”

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – INDIRIZZO

Articolo 1

Ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460; dell'art. 3 della legge 383/2000 e della legge Regionale 34/2002, è costituito il Centro di Promozione Sociale “Acquedotto”, che, ai fini del presente Statuto, viene indicato per brevità come “Centro”.

Articolo 2

Il Centro ha sede in Ferrara, c.so Isonzo, n. 42.

Il Centro potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Articolo 3

Il Centro ha la durata illimitata.

Aderisce ad ANCeSCAO nazionale, regionale e provinciale attenendosi alle loro finalità, alle norme statutarie ed ai deliberati del Consiglio dei Presidenti della Provincia di Ferrara.

FINALITÀ'

Articolo 4

1) Il Centro persegue senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale e volontariato rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:

- a) al sostegno della socializzazione e dell'integrazione delle persone anziane;
- b) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- c) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- d) alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale naturale, nonché delle tradizioni locali;
- e) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- f) alla diffusione della pratica sportiva dilettantistica, tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- g) allo sviluppo del turismo sociale culturale e alla promozione turistica di interesse locale;
- h) alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- i) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

2) Il Centro si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni rientranti negli scopi istituzionali del Centro, può per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Può avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Articolo 5

Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Centro si propone di:

- predisporre e gestire strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
- promuovere l'impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale - ricreativa, ludica - sportiva, sociale ed assistenziale per dare agli anziani momenti d'impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- incentivare l'organizzazione di iniziative per sostenere Associati e non, in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o di autofinanziamento;
- favorire lo svolgimento della vita associativa con incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze in collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che il Centro si propone, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici, con altre Associazioni ed Agenzie, stipulando, ove necessarie, apposite convenzioni;
- Il Centro, con delibera del Comitato di Gestione, ratificata dall'Assemblea di soci, potrà partecipare quale socio aderente ad altre Associazioni, aventi scopi analoghi.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Articolo 6

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività istituzionali, Il Centro può svolgere attività complementari. In particolare per gli associati, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n.460/97, della legge 383/2000 ed ai sensi del D.P.R.n.633 del 26/10/1972, il Centro, aderendo all'Associazione Nazionale Centri Sociali Anziani, Comitati Anziani ed Orti, riconosciuta dal Ministero dell'Interno e con finalità assistenziali e ammesse ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art.3, sesto comma, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n.287, potrà allestire, delle sedi in cui sono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.

Parimenti il Centro potrà promuovere l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale; promuovere attività motoria (organizzazione di corsi di ginnastica riabilitativa e di mantenimento presso il Centro o palestre comunali ed enti convenzionati); promuovere la partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e sportivi della vita cittadina; promuovere attività hobbistica, artistica a scopo di mantenere vivi i mestieri tradizionali.

SOCI

Articolo 7

Il numero dei soci è illimitato.

Previo richiesta al Comitato di Gestione o ad un suo delegato nominato dal Comitato stesso quale responsabile del tesseramento, possono aderire all'Associazione, senza alcun tipo di discriminazione, in qualità di soci, tutti coloro che condividono le finalità del Centro, sono mossi da spirito di solidarietà ed accettano il presente statuto (possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico). Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Non sono ammessi soci temporanei. La richiesta deve contenere:

- Cognome, nome, data e luogo di nascita ed indirizzo;
- Codice fiscale;
- La condivisione delle finalità dell'Associazione;
- L'Accettazione di tutte le norme statutarie e degli eventuali regolamenti interni;
- I dati sono necessari alla compilazione del libro soci e protetti dalle norme sulla tutela della privacy.

Il Comitato di Gestione accoglie le richieste di tesseramento avanzate da coloro che abbiano la maggiore età. Il Comitato di Gestione accoglie inoltre le domande di adesione avanzate dai minori d'età, purché siano controfirmate dall'esercente la patria potestà. Agli uni ed agli altri, il Comitato di Gestione deve comunicare l'eventuale rifiuto delle domande entro trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Il richiedente acquisirà ad ogni effetto, la qualifica di Associato al momento del rilascio della tessera sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota sociale annuale. Le quote associative, in ogni caso, non sono restituibili e sono intrasmissibili.

DIRITTI DEI SOCI

Articolo 8

Il socio ha diritto di partecipazione alle attività ed alle strutture del Centro; di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto; ha diritto di voto (se maggiorenne) per approvazione di eventuali regolamenti interni, elezioni delle cariche sociali e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea degli associati. Il socio ha diritto, se eletto, di far parte del Comitato di Gestione dell'Associazione.

I Soci, inoltre, hanno diritto di frequentare i locali di altri Centri A.N.C.e.S.C.A.O., oltre a quelli di appartenenza, beneficiando di tutte le attività e servizi, salvo quelle riservate esclusivamente ai soci collaboratori del centro, senza acquisire diritto di voto.

Presso la sede sociale sarà tenuto un apposito libro soci.

DOVERI DEI SOCI

Articolo 9

Il Socio è tenuto a versare la quota associativa annuale stabilita. Il comportamento verso gli altri è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e buona fede. In caso di comportamento difforme, il Comitato di gestione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida e sospensione. I soci collaboratori volontari devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza

fini di lucro nel rispetto del rapporto associativo, hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto del Centro.

RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

Articolo 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione.

I provvedimenti relativi alla perdita della qualità di socio dovranno essere notificati all'interessato mediante lettera raccomandata.

Il recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere chiesto dal socio con lettera scritta diretta al Comitato di Gestione nel caso in cui non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso ha effetto con annotazione nel libro soci.

La decadenza, oltre che nei casi previsti dalla legge, è pronunciata dal Comitato di Gestione nei confronti del socio che venga a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- Non abbia versato la quota associativa annuale entro 90 giorni dalla scadenza.
- Abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

La decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è pronunciata dal Comitato di Gestione, quando il socio:

- Non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato di Gestione;
- In qualunque modo danneggi materialmente o moralmente il Centro.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

Articolo 11

I soci recessi, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa versata.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12

Il patrimonio sociale del Centro è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti al Centro, dal fondo di riserva, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad esso facenti capo, comprese le donazioni e i lasciti testamentari liberi da vincoli di destinazione.

Sono fonti di finanziamento del Centro.

- Le quote associative annuali dei soci,
- I contributi dei Soci,
- I contributi da privati ed imprese,
- I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato od in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali in conformità ai fini istituzionali,
- I proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare,
- I corrispettivi di attività istituzionali, di attività complementari, di somministrazione di alimenti e bevande e dell'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, attività motoria, spettacoli teatrali e cinematografici ed altro,
- I lasciti e le donazioni.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettate dal Comitato di Gestione sentito il parere dell'assemblea dei Soci che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie del Centro.

Articolo 13

Al Centro è vietato distribuire, tra gli associati, anche in forme indirette o differite, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Centro stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 14

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Comitato di Gestione provvede alla redazione del bilancio. Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione illustrativa del Comitato di Gestione e dalla nota integrativa, ove richiesta, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie vigenti.

Lo stato patrimoniale, dovrà mettere in evidenza nel modo più semplice e chiaro tutte le reali attività e passività del Centro.

Il conto economico dovrà specificare tutti i ricavi e i proventi delle attività istituzionali, complementari, nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate.

Dal raffronto tra i ricavi e i proventi da una parte ed i costi e gli oneri dall'altra si determinerà il risultato d'esercizio.

Gli eventuali utili d'esercizio sono accantonati in parte (minimo 10 %) al fondo di riserva ordinaria ed il restante importo sarà destinato al finanziamento delle attività istituzionali e/o sociali del Centro e/o beneficenza.

Il bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea generale dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione e dovrà essere depositato, presso la sede sociale entro 15 giorni dalla data fissata per la stessa assemblea, per essere disponibile alla visione dei soci.

Il Centro dovrà anche ogni anno compilare il bilancio preventivo, che sarà presentato all'assemblea per l'approvazione. Anche il bilancio preventivo dovrà essere depositato presso la sede sociale entro 15 giorni dalla data fissata per l'assemblea, per dare la possibilità ai Soci di consultarlo.

ORGANI SOCIALI

Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) Il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 16

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

E' competente a deliberare decisioni inerenti tutte le tematiche del Centro tutte le volte che lo ritiene opportuno e delegare gli organi istituzionali del Centro per la gestione.

La convocazione deve essere effettuata dal Comitato di Gestione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal locale della sede sociale, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, la quale ultima deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

La convocazione è effettuata con avviso affisso all'albo della sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata.

Le Assemblee tanto ordinarie che straordinarie sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare

- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci scritti.
- In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o delegati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati alle adunanze, salvo che maggioranze più qualificate siano previste dalle leggi vigenti.

Le votazioni, di norma, sono palesi e si fanno per alzata di mano.

Quando si tratta di argomenti che riguardano componenti del Comitato di Gestione, il collegio dei Revisori dei conti, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado, le votazioni dovranno comunque farsi a scrutinio segreto.

Le elezioni delle cariche sociali verranno fatte per scheda segreta o voto palese a scelta dell'Assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto e deve risultare iscritto nel libro soci.

In caso di legittimo impedimento il socio assente può farsi rappresentare nell'Assemblea.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 deleghe.

Non possono ricevere deleghe né i sindaci né gli amministratori né gli eventuali dipendenti del Centro.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è normalmente presieduta dal presidente del Comitato di Gestione o in sua assenza o impedimento dal vice-presidente o salvo il caso in cui l'assemblea provveda ad eleggere il proprio presidente.

Spetta al presidente dell'Assemblea:

- accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea;
- constatare se l'Assemblea sia regolarmente costituita ed atta a deliberare;
- dirigere e regolare la discussione.

L'Assemblea nomina un segretario e all'occorrenza tre scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Articolo 17

L'Assemblea ordinaria è competente per i seguenti oggetti:

- a) Ratificare la quota sociale annua deliberata dal Comitato di Gestione;
- b) Deliberare sulla scelta del metodo delle votazioni;
- c) Elaborare e fissare i principi e gli indirizzi generali del Centro;
- d) Discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

- e) Effettuare proposte per le attività istituzionali e complementari del Centro;
- f) Fissare di volta in volta prima della loro nomina il numero dei componenti il Comitato di Gestione;
- g) Eleggere i componenti del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori dei conti;
- h) Approvare gli eventuali regolamenti interni e trattare e deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame del Comitato di Gestione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo. La prima deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; mentre la seconda entro la fine dell'anno precedente l'inizio del preventivo.

Essa deve inoltre essere convocata, in forma straordinaria, quante altre volte il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti; la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da trattare.

In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Articolo 18

L'Assemblea straordinaria è competente per i seguenti oggetti:

- a) modificare l'atto costitutivo e lo statuto, con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti;
- b) deliberare lo scioglimento anticipato e provvedere alla nomina del liquidatore, con voto favorevole dei tre quarti dei soci iscritti; in caso di effettiva impossibilità di ottenere il quorum dei $\frac{3}{4}$ per tre convocazioni assembleari consecutive, lo scioglimento potrà essere deliberato con il voto favorevole per la maggioranza dei soci intervenuti in assemblea, facendo rilevare in verbale tale impossibilità;
- c) trattare e deliberare sugli argomenti che la legge attribuisce alla sua competenza.

Articolo 19

Il Comitato di Gestione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno) membri eletti dall'assemblea, che preventivamente ne fissa il numero, fra i soci. Non è compatibile la carica di Consigliere del Comitato di Gestione con cariche direttive: di altre associazioni, Amministrazioni Locali, Comuni, Province, USL e aziende che abbiano rapporti di interesse commerciale o finanziario con il Centro.

I componenti il Comitato di Gestione svolgono gratuitamente la propria attività e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato di Gestione elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti di cui uno Vicario, l'Amministratore e il Tesoriere: tali cariche non possono essere cumulate; questi possono delegare (determinandole nella deliberazione) parte delle proprie attribuzioni ad uno o più componenti il Comitato di Gestione e/o ad un comitato esecutivo.

I componenti del Comitato di Gestione così delegati saranno investiti dei poteri anche deliberativi che saranno loro delegati dal Comitato di Gestione, fatti salvi i limiti di legge.

I componenti il Comitato di Gestione non contraggono per effetto della loro gestione altre responsabilità di fronte a terzi che quella determinata dal codice civile.

Il componente il Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni, può essere dichiarato decaduto dalla carica dal Comitato stesso.

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Comitato di Gestione provvede a sostituirli con i primi dei non eletti nella lista dei candidati o attraverso l'assemblea con specifico punto all'ordine del giorno.

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare e comunque quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei conti, ed è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o affissione all'albo, non meno di 05 (cinque) giorni prima della riunione. Nei casi di documentata urgenza a mezzo telefono, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In carenza delle formalità stabilite nel comma precedente, il Comitato di Gestione si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Comitato stesso e tutti e tre i componenti il Collegio dei revisori dei conti.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti il Comitato di Gestione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti il Comitato di Gestione oppure trattasi di affari nei quali siano interessati sindaci, componenti il Comitato di Gestione, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

Di ogni riunione del Comitato di Gestione e dell'eventuale comitato esecutivo dovrà redigersi verbale nei modi di legge.

Articolo 20

Il Comitato di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che gli sono delegati dall'Assemblea

Spetta, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al Comitato di Gestione di:

- a) convocare l'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni della medesima;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi che devono contenere le singole voci di entrata e di spesa, suddivise fra attività istituzionali, complementari e commerciali;
- c) predisporre regolamenti interni, previsti dallo statuto o che si rendessero necessari, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e curarne l'attuazione;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione;
- f) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni, le attribuzioni, le retribuzioni e gli istituti normativi applicabili;
- g) decidere la copertura assicurativa per le attività a rischio;
- h) nominare eventuali gruppi di lavoro;
- i) acquistare e vendere immobili, macchine elettroniche, mobili ed attrezzature di qualsiasi genere, inerenti all'attività sociale;

- j) deliberare l'adesione al Comitato di coordinamento comunale e provinciale;
- k) deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione e le sanzioni ai soci;
- l) designare i delegati che dovranno partecipare alle assemblee degli organismi cui l'Associazione aderisce;
- m) fissare l'importo della quota sociale e la quota tessera da proporre al Consiglio dei Presidenti Provinciali dove sarà decisa definitivamente concordata e deliberata;
- n) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alle attività indicate negli artt.5 e 6 del presente statuto, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione di legge e di statuto, siano riservati all'assemblea;
- o) occuparsi di tutte le materie delegate dall'assemblea.
- p) decide eventuali sanzioni previste dal regolamento.

Articolo 21

Il Presidente viene eletto dal Comitato di Gestione del Centro per la durata di 3 anni. La carica di Presidente non può superare 3 nomine consecutive.

Ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Centro davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione, salvo ratifica dell'assemblea dei soci.

Prevvia autorizzazione del Comitato di Gestione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, ai Vice Presidenti, o ad un membro del Comitato di Gestione nonché con speciale procura, a dipendenti dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile:

- a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di gestione corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio e il parere tecnico sul bilancio preventivo;
- d) verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre revisori effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci ed elegge al suo interno il Presidente.

Di ogni seduta è disposto a cura del Presidente e del Segretario il verbale, che viene approvato nella seduta stessa oppure depositato nella sede sociale, entro 15 giorni, verrà proposto all'approvazione nella prima successiva seduta.

Il Collegio dei revisori dei conti, nella relazione al bilancio, dovrà riferire specificatamente all'Assemblea sui criteri nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il mandato è gratuito, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Comitato di gestione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Se il Centro ha sede in un edificio di proprietà comunale i rapporti fra le parti vanno regolamentati da un'apposita convenzione.

Articolo 24

In caso di scioglimento del Centro, deliberato dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata, l'Assemblea stessa nominerà un liquidatore da scegliersi preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, risultante dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'Organismo di controllo preposto di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 29/09/2000 ed al D.P.C.M- nr. 329 del 21/03/2001..

Articolo 25

Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in generale ed in particolare le leggi in materia.